MERKABA *Consulting S.r.l.*
Unipersonale

Dott. Franco **Cremonesi**
Dott. Giacomo **Cremonesi**
Dott.ssa Cinzia **Cremonesi**
Dott.ssa Carmen **Tutone**
Dott.ssa Daniela **Giuliani**
Dott.ssa Amanda **D'Onofrio**
Dott.ssa Marisa **Politanò**
Dott.ssa Chiara **Iuliano**
Dott. Donato **Spagnuolo**

Spett.le Cliente

Melzo, 06/11/2026

RIFORMA IVA: IL NUOVO TESTO UNICO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2027

In sintesi

E' prevista la riforma del Testo Unico IVA, che diventerà concretamente efficace a partire dal 1° gennaio 2027. La riforma non modifica le aliquote o le regole sostanziali dell'imposta, ma ne riorganizza l'intera struttura secondo l'architettura della Direttiva comunitaria, accorpando le norme finora sparse nel D.P.R. 633/1972 e in decreti speciali. ***Dal nuovo anno, pertanto, cambieranno molti riferimenti degli articoli per la fatturazione e la contabilità, ad esempio reverse charge, prestazioni esenti, operazioni con l'estero.***

PREMESSA

In forza della novità normativa vengono unificate in un unico testo di Legge le regole finora disperse nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e in numerosi decreti speciali. La riforma si fonda su due pilastri principali:

1. l'invarianza della sostanza economica e delle aliquote: il Testo Unico non altera le regole sostanziali di applicazione dell'imposta. **LE ALIQUOTE IVA RIMANGONO INALTERATE NELLE MISURE ORDINARIE E RIDOTTE DEL 4%, 5%, 10% e 22%.** Rimangono parimenti invariati i presupposti d'imposta, il diritto alla detrazione e i meccanismi di rivalsa;

2. una nuova struttura del testo: viene modificato il numero di riferimento degli articoli.

Con l'approvazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. Ord. n. 4), l'ordinamento tributario italiano compie uno storico passo verso la

semplificazione e il riordino delle imposte indirette. Dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 lascia il posto al nuovo Testo Unico dell'IVA.

Il nuovo Testo Unico non si limita però a sostituire il D.P.R. n. 633/1972, ma assorbe e unifica altre fonti precedentemente frammentate:

- la disciplina delle **operazioni intracomunitarie** (D.L. n. 331/1993);
- il **regime del margine** per beni usati, antiquariato e arte (D.L. n. 41/1995);
- le disposizioni complementari in tema di **fatturazione elettronica e trasmissione telematica** (D.Lgs. n. 127/2015).

Restano invece disciplinati da autonomi testi normativi gli ambiti relativi a sanzioni e accertamento.

Il provvedimento ha **carattere prevalentemente compilativo**: non vengono stravolti i principi sostanziali dell'imposta, ma l'intera materia viene riscritta secondo una sequenza logica aderente all'ossatura della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.

La data di effetto è il prossimo 1° gennaio 2027, pertanto vi sarà **piena efficacia operativa** e contestuale abrogazione del D.P.R. n. 633/1972.

La nuova architettura: 18 Titoli, 171 articoli e 4 Tabelle

La nuova architettura si articola in 18 Titoli e 171 articoli, corredati da 4 nuove Tabelle che prendono il posto delle vecchie partizioni merceologiche.

Il risultato è una disciplina più organica, ma accompagnata da un effetto operativo tutt'altro che secondario: cambia la numerazione di moltissime disposizioni IVA che da decenni rappresentano il linguaggio quotidiano di imprese, commercialisti e software gestionali.

Non cambia, quindi, soltanto il modo in cui si consulta la norma. ***Cambiano i riferimenti utilizzati all'interno di codici IVA****, causali contabili, descrizioni standard, modelli di fattura, procedure automatiche e programmi di importazione delle fatture elettroniche.*

Nuova Tabella	Ambito di applicazione
Tabella A	Prodotti agricoli, ittici e beni/servizi ad **aliquota ridotta (4%, 5%, 10%)**
Tabella B	Prodotti soggetti a discipline e vincoli specifici previsti dai trattati UE
Tabella C	Spettacoli e attività ricreative (determinazione forfettaria base/detrazione)
Tabella D	Oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione per il **regime del margine (art. 143)**

Di seguito si analizzano alcuni aspetti di rilievo:

Momento di effettuazione delle operazioni ed esigibilità dell'imposta

In linea con il previgente art. 6 del D.P.R. 633/1972, il nuovo Testo Unico IVA riorganizza all'art. 24 le regole sul momento impositivo, allineando il lessico nazionale alla Direttiva Europea. Viene confermato il principio per cui l'imposta diventa esigibile nel momento in cui la cessione o la prestazione si considera effettuata. Nel caso di pagamento anticipato (acconti parziali o totali) antecedente alla consegna o al termine del servizio, il nuovo testo chiarisce in modo inequivocabile che l'imposta diventa esigibile, e sorge il conseguente obbligo di fatturazione, esclusivamente limitatamente all'importo effettivamente riscosso.

Obblighi di fatturazione e registrazione

Il Capo V del Titolo XII - Obblighi dei soggetti passivi, raccoglie e riordina le disposizioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni, in particolare fa ordine riorganizzando il vecchio art. 17 del D.P.R. 633/1972: l'individuazione del soggetto obbligato al versamento dell'imposta è ora disciplinata dall'art. 64, mentre le regole operative che distinguono nettamente la procedura di integrazione dall'emissione della vera e propria autofattura sono state separate e collocate organicamente nel Titolo relativo agli obblighi di fatturazione.

Operazioni permutative

Nel nuovo assetto normativo del D.lgs. 10/2026, la disciplina delle operazioni permutative è regolata dal combinato disposto degli articoli 30 e 27. L'art. 30 conferma l'autonomia delle reciproche cessioni o prestazioni ai fini IVA, mentre l'art. 27 comma 2, lett. d) introduce la vera novità in tema di base imponibile, sancendo il definitivo abbandono del valore normale in favore del valore soggettivamente pattuito dalle parti nel contratto.

Esercizio della detrazione dell'Iva

Il D.lgs. n. 148/2026 (Decreto "Omnibus"), in vigore dal 12 agosto 2026, ha modificato il D.P.R. 633/1972 e il D.lgs. 10/2026, ridisegnando i termini per la detrazione dell'IVA sui beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La novità principale consiste nell'estensione a due anni del termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione e procedere alla relativa annotazione delle fatture e delle bollette doganali negli appositi registri.

Esportazioni

Il nuovo art. 45 del D.lgs. 10/2026 conferma i requisiti sostanziali delle esportazioni (ex art. 8 D.P.R. 633/1972), ma elimina definitivamente ogni riferimento a documenti cartacei e timbri doganali. La non imponibilità è ora vincolata esclusivamente alla prova di uscita doganale di cui all'art. 334 del Regolamento UE n. 2015/2447, ufficializzando a livello normativo l'obbligo del tracciamento telematico tramite sistema AES (codice MRN e relativo messaggio elettronico di uscita).

Depositi IVA

La disciplina dei depositi IVA (ex art. 50-bis del D.L. 331/1993) è stata interamente riorganizzata all'articolo 53 del nuovo D.lgs. 10/2026 confermando l'impianto agevolativo del regime sospensivo, l'elenco delle operazioni senza pagamento dell'IVA e l'obbligo di tenuta del registro di movimentazione dei beni.

Dott. Franco **Cremonesi**
Dott. Giacomo **Cremonesi**
Dott.ssa Cinzia **Cremonesi**
Dott.ssa Carmen **Tutone**
Dott.ssa Daniela **Giuliani**
Dott.ssa Amanda **D'Onofrio**
Dott.ssa Marisa **Politanò**
Dott.ssa Chiara **Iuliano**
Dott. Donato **Spagnuolo**

Effetti sulla fatturazione elettronica

Le modifiche coinvolgeranno direttamente le abitudini di fatturazione e registrazione. Nello specifico, gli adeguamenti riguarderanno:

- nuovi codici IVA: per registrare le medesime operazioni, dal 2027 gli operatori dovranno verosimilmente utilizzare codici e causali completamente diversi da quelli attuali;
- automatismi e fatture elettroniche: sarà necessario aggiornare i moduli di importazione degli XML e tutte le procedure automatiche di contabilizzazione;
- stampe degli anni pregressi: i software dovranno essere in grado di gestire un doppio binario, riportando i nuovi riferimenti per le operazioni dal 2027 in poi, ma garantendo la stampa corretta dei registri e delle liquidazioni degli anni precedenti con la vecchia normativa.

Elemento	Impatto operativo
Riferimento Normativo e descrizione causale	Da aggiornare con il nuovo articolo applicabile dal 2027.
Codice Natura N1-N7	Non cambia automaticamente per la sola rinumerazione normativa.
Tipo Documento TD01-TD29	Non cambia automaticamente; identifica il flusso documentale.
Codici IVA interni/ERP	Da censire e riallineare, soprattutto se personalizzati.
Stampe e ristampe registri	Devono mantenere il riferimento corretto per l'annualità dell'operazione.
Importazione XML	Le regole che leggono AltriDatiGestionali o RiferimentoNormativo devono riconoscere vecchi e nuovi rinvii.

Tavola di raccordo per l'adeguamento aziendale ed ERP

Per gli uffici amministrativi e i fornitori di software gestionali, il passaggio comporterà una **rimappatura** delle causali contabili, delle descrizioni negli XML di fattura elettronica e dei modelli dichiarativi.

La tabella seguente non sostituisce l'esame della disposizione, ma costituisce uno strumento di prima consultazione per le fattispecie più frequenti. Il riferimento al nuovo articolo deve essere letto insieme alla relativa rubrica e, ove necessario, al comma o alla lettera che individua l'operazione.

Un'attenzione particolare va riservata alle operazioni esenti e non imponibili. Il semplice richiamo al vecchio art. 10 o all'art. 8 del DPR 633/1972 non sarà più sufficiente come criterio interno di classificazione: sarà necessario individuare la specifica voce confluita nel Testo Unico. La stessa cautela vale per territorialità, operazioni intraunionali, dichiarazioni d'intento e servizi internazionali.

Operazione	Norma fino al 2026	Norma dal 2027	Natura	TD ricorrenti
Esportazione diretta	Art. 8, c.1, lett. a	Art. 45, c.1, lett. a	N3.1	TD01/04/05/24/25
Esportazione indiretta	Art. 8, c.1, lett. b	Art. 45, c.1, lett. b	N3.1	TD01/04/05/24/25
Esportatore abituale/dichiarazione d'intento	Art. 8, c.1, lett. c e c.2	Art. 45, c.1, lett. d e c.2; artt. 46-47	N3.5	TD01/04/05/24/25
Operazioni assimilate alle esportazioni	Art. 8-bis	Art. 48	N3.4	TD01/04/05/24/25
Servizi internazionali	Art. 9	Art. 49	N3.4	TD01/04/05/24/25
San Marino / Città del Vaticano	Art. 71	Art. 50	N3.3 / N3.4	TD01/04/05/06/24/25
Tax free shopping	Art. 38-quater	Art. 51	N3.6	TD01/04/05/24/25
Organismi internazionali, UE, NATO, diplomatici	Art. 72	Art. 52	N3.6	TD01/04/05/24/25
Operazioni finanziarie e creditizie esenti	Art. 10, c.1, nn.1,3,4	Art. 37, c.1, lett. a,c,d	N4	TD01/04/05/24/25
Operazioni assicurative esenti	Art. 10, c.1, n.2	Art. 37, c.1, lett. b	N4	TD01/04/05/24/25
Prestazioni sanitarie esenti	Art. 10, c.1, n.18	Art. 37, c.1, lett. t	N4	TD01/04/05/24/25
Locazioni/cessioni immobiliari esenti	Art. 10, nn.8, 8-bis, 8-ter	Art. 37, c.1, lett. h,i,l	N4	TD01/04/05/24/25
Regime del margine	Art. 36 DL 41/95	Art. 143 e Tabella D	N5	TD01/04/05/24/25
Agenzie di viaggio	Art. 74-ter DPR 633/72	Art. 141	N5	TD01/04/05/24/25

Operazione	Norma fino al 2026	Norma dal 2027	Natura	TD ricorrenti
Somme escluse: interessi moratori, penalità	Art. 15, c.1, n.1 DPR 633/72	Art. 29, c.1, lett. a TU	N1	TD01/02/03/05/06/24/25
Anticipazioni documentate in nome e per conto	Art. 15, c.1, n.3	Art. 29, c.1, lett. c	N1	TD01/04/05/06/24/25
Beni non ubicati in Italia	Art. 7-bis	Art. 15	N2.1	TD01/04/05/24/25
Servizi generici B2B resi a soggetti esteri	Art. 7-ter	Art. 17	N2.1	TD01/04/05/06/24/25
Servizi relativi a immobili esteri e altre deroghe	Art. 7-quater	Art. 18	N2.1	TD01/04/05/06/24/25
Servizi culturali, artistici, sportivi, educativi e fieristici	Art. 7-quinquies	Art. 19	N2.1	TD01/04/05/06/24/25
Servizi B2C indicati dalla norma	Art. 7-sexies	Art. 20	N2.1 / N7 nei casi OSS	TD01/04/05/06/24/25
Servizi B2C verso committenti extra-UE	Art. 7-septies	Art. 22	N2.1	TD01/04/05/06/24/25
Regime forfetario/di vantaggio e altri fuori campo	L. 190/2014; DL 98/2011	Fuori dal TU IVA	N2.2	TD01/04/05/06/24/25
Cessione intraunionale ordinaria	Art. 41, c.1, lett. a DL 331/93	Art. 39, c.1, lett. a	N3.2	TD01/02/04/05/06/24/25
Call-off stock	Art. 41-bis DL 331/93	Art. 40	N3.2	TD01/04/05/06/24/25
Cessioni a catena	Art. 41-ter DL 331/93	Art. 41	N3.2	TD01/04/05/06/24/25
Triangolazione nazionale con consegna UE	Art. 58, c.1 DL 331/93	Art. 43, c.1	N3.2	TD01/04/05/06/24/25

Reverse charge, integrazioni e autofatture

Le operazioni in inversione contabile richiedono un controllo su entrambi i lati del flusso.

Il cedente o prestatore deve utilizzare il corretto codice Natura N6.x e aggiornare il riferimento normativo; il cessionario o committente deve invece verificare il Tipo Documento utilizzato per l'integrazione o l'autofattura e la corretta esposizione dell'imposta.

Dott. Franco **Cremonesi**
Dott. Giacomo **Cremonesi**
Dott.ssa Cinzia **Cremonesi**
Dott.ssa Carmen **Tutone**
Dott.ssa Daniela **Giuliani**
Dott.ssa Amanda **D'Onofrio**
Dott.ssa Marisa **Politanò**
Dott.ssa Chiara **Iuliano**
Dott. Donato **Spagnuolo**

Operazione	Norma fino al 2026	Norma dal 2027	Natura	Tipo documento
Rottami e materiali di recupero	Art. 74, cc.7-8	Art. 139, cc.7-8	N6.1	TD01/02/04/05/24/25
Oro e argento	Art. 17, c.5	Art. 64, c.5	N6.2	TD01/02/04/05/24/25
Subappalto edile	Art. 17, c.6, lett. a	Art. 64, c.6, lett. a	N6.3	TD01/02/04/05/24/25
Cessione fabbricati con opzione	Art. 17, c.6, lett. a-bis	Art. 64, c.6, lett. b	N6.4	TD01/02/04/05/24/25
Telefoni cellulari	Art. 17, c.6, lett. b	Art. 64, c.6, lett. e	N6.5	TD01/02/04/05/24/25
Console, tablet, laptop, microprocessori	Art. 17, c.6, lett. c	Art. 64, c.6, lett. f	N6.6	TD01/02/04/05/24/25
Pulizia, demolizione, impianti, completamento edifici	Art. 17, c.6, lett. a-ter	Art. 64, c.6, lett. c	N6.7	TD01/02/04/05/24/25
Energia, gas e certificati	Art. 17, c.6, lett. d-bis/d-ter/d-quater	Art. 64, c.6, lett. g-i	N6.8	TD01/02/04/05/24/25
Logistica e trasporto nei casi previsti	Art. 17, c.6, lett. a-quinquies	Art. 64, c.6, lett. d	N6.9	TD01/02/04/05/24/25
Integrazione reverse charge interno	Art. 17, c.6	Art. 64, c.6	Natura usata dal cedente	TD16
Servizi acquistati dall'estero	Art. 17, c.2	Art. 64, c.2	Nessuna se IVA esposta	TD17
Acquisto intraunionale di beni	Artt. 38, 46, 47 DL 331/93	Artt. 8, 97, 98	Nessuna se IVA esposta	TD18
Beni in Italia acquistati da non stabilito	Art. 17, c.2	Art. 64, c.2	Nessuna se IVA	TD19

Operazione	Norma fino al 2026	Norma dal 2027	Natura	Tipo documento
			esposta	
Regolarizzazione acquisto intraunionale	Art. 46, c.5 DL 331/93	Art. 97, c.5	Coerente con operazione	TD20
Estrazione da deposito IVA	Art. 50-bis DL 331/93	Art. 53	Nessuna se IVA assolta	TD22/TD23
Acquisto San Marino con IVA su fattura cartacea	DM 21 giugno 2021	Art. 50 e norme attuative	Nessuna	TD28
Omessa/irregolare fatturazione	Art. 6, c.8 D.Lgs. 471/97	Disciplina sanzionatoria esterna al TU	Coerente con operazione	TD29

Gestione del cambiamento: la clausola di salvaguardia

L'adeguamento dovrà essere coordinato tra amministrazione, consulente e software house.

Per i codici standard l'intervento potrà essere gestito centralmente dal fornitore del programma; per causali e codici personalizzati, invece, sarà normalmente necessario un controllo diretto dell'impresa o dello studio.

È consigliabile evitare la sostituzione indiscriminata dei vecchi codici. Una soluzione più sicura consiste nella creazione di nuove causali con decorrenza 1° gennaio 2027, mantenendo quelle precedenti per consultazioni, rettifiche e ristampe.

Molte aziende hanno espresso timori circa la validità dei contratti in essere o il rischio di scarti massivi da parte dell'Agenzia delle Entrate. A tutela della continuità operativa interviene l'art. 170, comma 3, del Testo Unico:

1. **continuità giuridica**: qualunque rinvio al D.P.R. n. 633/1972 contenuto in contratti pluriennali, appalti, patti commerciali o atti notarili stipulati prima del 1° gennaio 2027 si intende automaticamente riferito al corrispondente articolo del nuovo Testo Unico;
2. **nessun blocco dello SDI**: nei primi mesi del 2027, le fatture elettroniche che dovessero ancora riportare per errore le vecchie diciture del D.P.R. n. 633/1972 non saranno scartate dal Sistema di Interscambio e non saranno soggette a sanzioni formali.

Tuttavia, l'aggiornamento preventivo rimane indispensabile per evitare disallineamenti di contabilità interna ed errori.

La tolleranza prevista dal Sistema di Interscambio si rifletterà naturalmente anche sulle fatture ricevute e potrebbe in tal senso rappresentare una difficoltà nel dover gestire le stesse operazioni passive con due indicazioni diverse.

La roadmap operativa: cosa fare entro il 31 dicembre 2026

Si consiglia di scandire i preparativi secondo il seguente calendario:

Novembre 2026 |

- **Sistemi ERP e Dogane**: verificare con la propria software house il rilascio degli aggiornamenti con le nuove tabelle di codifica IVA e testare il flusso AES per le esportazioni, se disponibile.
- **Contrattualistica e modulistica**: allineare i contratti standard, le lettere d'intento, le dichiarazioni d'uso (edilizia/agricoltura) e i modelli grafici o campi informativi delle fatture elettroniche.

Dicembre 2026 |

Formazione e test di chiusura: eseguire sessioni di formazione con il personale amministrativo e simulare la gestione delle operazioni a cavallo d'anno per garantire una transizione serena al 1° gennaio 2027.

Domande e Risposte (FAQ)

Si conclude questa sintesi con alcune FAQ riepilogative.

1. Il nuovo Testo Unico introduce nuove aliquote o requisiti di tassazione?

No. Il D.Lgs. n. 10/2026 ha una natura compilativa e di riordino. Le aliquote restano invariate (4%, 5%, 10% e 22% ordinaria, ora confluite nell'art. 34, così come rimangono immutati i presupposti di imponibilità, esenzione e detrazione. Cambiano invece i riferimenti normativi e la loro collocazione sistematica.

2. Dobbiamo rifare tutti i contratti pluriennali e di locazione in essere che citano il D.P.R. n. 633/1972?

Non è necessario. In virtù della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 170, comma 3, tutti i richiami al D.P.R. n. 633/1972 presenti nei documenti stipulati prima del 2027 sono legalmente

convertiti nei corrispondenti articoli del nuovo Testo Unico. È comunque consigliabile aggiornare i modelli contrattuali per le nuove stipule.

3. Cosa accade se al 1° gennaio 2027 il gestionale emette una fattura XML con i vecchi articoli del D.P.R. n. 633/72?

La fattura non verrà scartata dal Sistema di Interscambio (SDI) e manterrà piena validità fiscale. Non verranno irrogate sanzioni formali nel periodo di tolleranza, proprio grazie alle disposizioni transitorie del Testo Unico.

4. Come viene gestito il "punto fiscale" per le operazioni a cavallo tra il 2026 e il 2027?

L'effettuazione dell'operazione è regolata dal nuovo art. 24, che unifica la disciplina delle cessioni interne e unionali. Se l'operazione si considera effettuata (consegna, pagamento o fatturazione anticipata) entro il 31 dicembre 2026, si applica la normativa previgente; per operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027 troverà applicazione formale il nuovo Testo Unico.

5. Che novità ci sono per il reverse charge e lo split payment?

Entrambi gli istituti confluiscono organicamente nel nuovo articolato: il reverse charge (interno, esterno, per edilizia e logistica) viene accentrato nell'art. 64, mentre lo split payment è disciplinato dall'art. 65.

Si allega infine tabella di raccordo completa utile per consultazione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Distinti saluti.

Merkaba Consulting S.r.l. Unipersonale